

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3693

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SEPPIA, PORTATADINO, GELLI, BASSANINI

Presentata il 6 marzo 1989

Modificazione dell'articolo 25 della legge 2 gennaio 1989, n. 6,
recante « Ordinamento della professione di guida alpina »

ONOREVOLI COLLEGGHI ! — La Commissione cultura ha definitivamente approvato, il 14 dicembre 1988, con il consenso unanime di tutti i gruppi, il progetto di legge concernente l'ordinamento della professione di guida alpina, ora legge 2 gennaio 1989, n. 6.

Come si ricorderà, particolare attenzione fu dedicata, nel corso della discussione, all'articolo 25 riguardante i limiti di applicabilità della legge alle regioni a statuto speciale: la formulazione approvata dalla Commissione cultura della Camera e successivamente integrata dal Senato fu, infine, accolta dalla Camera che intese approvare tale articolo, e l'intera legge, nel testo trasmesso dal Senato.

Tuttavia, nel testo sottoposto all'esame della Commissione — poi promulgato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 1989 — a causa di un errore di trascrizione tipografica, è stato impropriamente mantenuto il riferimento al comma 7 dell'articolo 7, anziché all'articolo 7 nel suo complesso. Si tratta quindi di confermare la volontà del legislatore in modo inequivocabile e tale da non essere suscettibile di incorrere in eventuali censure. A tal fine, si è ritenuto doveroso predisporre la proposta di legge di cui auspichiamo una rapida approvazione che valga ad evitare ogni incertezza interpretativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 25 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. — *Regioni a statuto speciale.*
— 1. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di guida alpina, i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame e la composizione delle commissioni esaminatrici per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo o aspirante guida sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 7 ».

2. Le disposizioni di cui al comma precedente hanno efficacia dal giorno di entrata in vigore della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.